



Città di Velletri

FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE FINALIZZATO AL CONTRASTO DEL
FENOMENO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO E ALLA GESTIONE
DELLA STRUMENTAZIONE

Domanda	Risposta	Data generazione F.A.Q.
Errata Corrige	<p>Con riferimento al paragrafo "Principali caratteristiche tecniche" di cui all'art. 4 del CSA, il quinto capoverso:</p> <p><i>"La strumentazione dovrà essere completa di struttura per ancoraggio antifurto, resistente all'acqua e facilmente mimetizzabile. Non dovrà essere necessaria, per il suo utilizzo, l'esistenza di un supporto fisico a cui agganciarla"</i></p> <p>è così emendato:</p> <p><i>"La strumentazione dovrà essere completa di struttura per ancoraggio antifurto, resistente all'acqua e facilmente mimetizzabile"</i></p> <p>Pertanto, la specifica:</p> <p><i>"Non dovrà essere necessaria, per il suo utilizzo, l'esistenza di un supporto fisico a cui agganciarla"</i></p> <p>non è da tenere in considerazione.</p>	26 ottobre 2020 15:40:03
Spettabile Ente, con la presente siamo ad evidenziare che il D.L. 76/2020 all'art. 1, c.4 prevede che per gli appalti sotto soglia, come nel caso della procedura in questione, non è richiesta la garanzia provvisoria fatto salvo i casi in cui rincorrono particolari esigenze, motivate nella documentazione di gara allegata. Restando in attesa di Vs. cortese riscontro in merito a quanto sopra esposto, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.	Si dà atto di quanto previsto all'art. 1 comma 4 del D. L. n. 76/2020, come convertito nella L. n. 120/2020, e pertanto è revocata, per la procedura in oggetto, la richiesta di garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, fermo restando l'obbligo di produrre, in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.	29 ottobre 2020 10:06:18
Rif. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 6.2 del Disciplinare di gara) la comprova del requisito è fornita per le società di capitale mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Si chiede se possibile presentare tale documentazione in fase successiva, vista l'impossibilità di caricarli sulla piattaforma per mancanza di spazio predisposto; diversamente attendiamo indicazioni per poter procedere ad inoltrare i bilanci medesimi. Grazie	<p>Si dà facoltà di produrre Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Suddetta Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dallo stesso soggetto che trasmette l'offerta (Legale rappresentante, Procuratore o altro, come individuato al Modello [1] reso disponibile nella documentazione amministrativa.</p> <p>In caso di aggiudicazione dovrà essere fornita la documentazione specifica a comprova del requisito, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.</p>	29 ottobre 2020 10:21:27
Quesito Nel disciplinare di gara, art. 6.2. –		

Requisiti di capacità economica e finanziaria nel quarto alinea e per quanto attiene al fatturato specifico minimo annuo, si legge quanto segue: "Fatturato specifico minimo annuo nel settore attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3(tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018, 2019) pari almeno ad €. 10.000,00 (diecimila/00), IVA, esclusa ad arrotondato per difetto." Domanda In merito a quanto suindicato e circa la qualifica dell' O.E. sulla base del requisito de quo, siamo a chiedere a Codesta S.A. quanto segue: • Se il fatturato di diecimila euro si riferisce complessivamente al fatturato specifico di ogni singolo anno antecedente all'indizione della procedura; • Considerando che il requisito di capacità economico finanziaria, quale è il fatturato specifico, è posto a presidio della verifica dell'affidabilità economica, solidità e competenza nel settore delle imprese partecipanti alla gara, per potere esplicitare in concreto le suddette funzioni l'indicazione dei concorrenti deve fare riferimento ad un periodo di tempo significativo – tale in concreto è stato definito, nel bando di gara, il triennio precedente – e quanto più prossimo al momento di indizione della gara ossia nel triennio antecedente a partire dalla data della pubblicazione del bando. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza recente (si citano ex multis Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 24/ 06/ 2020, n.1467, Cons di Stato 607/2020). Orbene si chiede a codesta S.A. di rettificare le annualità triennio facendo partire il periodo di riferimento dalla data dell'indizione della procedura. Domanda Nel disciplinare di gara non è previsto un articolo concernente la possibilità di avvalimento per i requisiti previsti dal Codice degli Appalti. Si chiede a Codesta S.A. se è possibile, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, avvalersi di tale istituto. Restando in attesa di Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

In relazione al primo dei quesiti formulati, si rappresenta che, senza necessità di rettifica, potrà tenersi conto, ai fini della verifica della capacità finanziaria (sia riferita al fatturato globale minimo annuo che al fatturato specifico minimo annuo), dei risultati economico-finanziari dell'anno in corso ove al momento della trasmissione degli inviti questi risultino già ufficiali e attestati nella dichiarazione annuale o in altro documento equipollente, avendo dunque riguardo nell'ipotesi al triennio 2018/2019/2020. Resta comunque valida la possibilità di riferire il requisito richiesto al triennio 2017/2018/2019 come già previsto nella documentazione di gara.

Per quanto riguarda il secondo quesito, si precisa che l'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha carattere generale e si applica anche se non esplicitamente richiamato nella documentazione di gara.

06
novembre
2020
10:14:46